

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) -
Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco
CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale
Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI
(Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) -
Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema
Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio
FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale
civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero
SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema
Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo
SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio
ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

**DDL sul processo civile. Ecco come cambierà il processo di cognizione:
mutamento del rito in favore di quello sommario, motivazione per
richiamo ed a pagamento, giudizio d'appello non più collegiale.**

Schema DDL di riforma per l'efficienza del processo civile

*Si riporta di seguito un estratto dello schema di D.d.L. (26.11.2013) di
riforma del processo civile, relativamente alla parte che riguarda il processo di
cognizione.*

...omissis...

(Misure per la maggiore efficienza del processo di cognizione)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare misure per la più celere definizione dei giudizi civili di cognizione e per garantire l'effettività delle pronunce giudiziali a maggior tutela dei creditori, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il giudice, all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, possa disporre il mutamento del rito ordinario di cognizione nel rito sommario di cognizione, quando ritiene che sia sufficiente un'istruzione sommaria;

b) prevedere, anche al fine di favorire lo smaltimento dell'arretrato civile, che:

1) il giudice possa definire i giudizi di primo grado mediante dispositivo corredato dall'indicazione dei fatti e delle norme che consentano di delimitare l'oggetto; dell'accertamento, riconoscendo alle parti il diritto di ottenere, a richiesta e previa anticipazione del contributo unificato, la motivazione della decisione da impugnare;

2) la motivazione dei provvedimenti che definiscono il giudizio in grado d'appello possa consistere nel richiamo della motivazione del provvedimento impugnato;

c) stabilire che la corte d'appello giudica in composizione monocratica nelle controversie pendenti in grado d'appello, che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, risultano iscritte a ruolo in appello da oltre tre anni e vertano in materia di condominio, diritti reali e possesso, divisione, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti con danni esclusivamente a cose, nonché nelle materie indicate nell'articolo 445-bis del codice di procedura civile;

d) estendere l'ambito di operatività delle misure di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile, prevedendone l'adozione anche d'ufficio e in particolare consentendone l'applicazione anche nel caso di provvedimenti di condanna ad obblighi diversi dagli obblighi di fare infungibili e non fare, sempre che non consistenti nel pagamento di una somma di denaro, e garantendo al debitore, quando il provvedimento di condanna non è più suscettibile di impugnazione, la facoltà di far valere la grave difficoltà di adempiere spontaneamente per causa a lui non imputabile;

e) prevedere che, nelle controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti ovvero da responsabilità medica e sanitaria, l'espletamento del procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile costituisca condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio di merito, con conseguente esonero dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

....omissis...